



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 28/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 29 maggio 2012, n. 38

Richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio di impianto di trattamento del percolato. Diniego dell'aggiornamento, per modifica, dell'AIA già rilasciata con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 e successivi aggiornamenti ad "ECOLEVANTE SpA" per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Torre Caprarica in Grottaglie (TA).

L'anno 2012 addì 29 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- l'articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Legislativo 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ai sensi dell'art. 29-bis comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tenuto conto che l'impianto della "ECOLEVANTE SpA" sito a Grottaglie in località Torre Caprarica è già autorizzato in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 426 del 3 luglio 2008 e successivi aggiornamenti per attività con codice IPPC 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per modifica, inoltrata dal Gestore con nota acquisita al prot. 4536 del 26 marzo 2010, volta all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di trattamento del percolato prodotto dalla gestione della discarica mediante processo di osmosi inversa da cui sono previsti due flussi in uscita corrispondenti a (vedi pagina 6 della relazione tecnica allegata all'istanza di aggiornamento acquisita al prot. 4536 del 26/03/2010):

- acqua rispondente alle caratteristiche stabilite dalla tabella 4 del D.lgs. 152/06 da utilizzare per l'irrigazione delle essenze arboree e vegetali presenti nell'area dell'impianto, per lavare i piazzali, per abbattere le polveri, per reintegrare la riserva idrica dell'impianto antincendio e per scopi industriali in genere;
- concentrato, contenente gli inquinanti sottratti al percolato, da reimmettere in discarica mediante sistema di dispersione

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 3 luglio 2008 e successive integrazioni, trasmessa con nota prot. 317 del 17/01/2011;

Visti i risultati istruttori della conferenza di servizi, tenutasi in data 4 luglio 2011, durante la quale

relativamente alla parte inerente il proposto impianto di trattamento del percolato:

- veniva letta la nota della Regione Puglia - Servizio Regionale - Ufficio VIA e Politiche Energetiche prot. 697 del 28/01/2011 nella quale veniva richiamato il parere, espresso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 17 gennaio 2011, di variante non sostanziale per le motivazioni di seguito riportate “Dall’esame della relazione integrativa, che chiarisce le finalità e le metodologie del trattamento e recupero del percolato, risulta che l’impianto è strettamente connesso al funzionamento della discarica stessa per una sua corretta gestione in termini di controllo e durata. Inoltre, limitando il trattamento del percolato esclusivamente alla discarica in oggetto, la realizzazione dell’impianto non risulta una variante essenziale e, pertanto, il Comitato esprime parere favorevole.”;
- veniva chiesta al Gestore documentazione integrativa relativamente alle precise caratteristiche del rifiuto “concentrato” derivante dal previsto trattamento del percolato, con particolare riferimento al codice CER e alle caratteristiche di ammissibilità in discarica in relazione al DM 27/09/2010 nonché le caratteristiche quali/quantitative previsionali del flusso emissivo derivante dalla vasca di raccolta del percolato da porre costantemente in depressione mediante aspiratore centrifugo;

Vista la documentazione tecnica trasmessa dal Gestore, acquisita al prot. AOO_169/00004091, contenente le informazioni integrative richieste durante la Conferenza di Servizi del 4 luglio 2011;

Vista la richiesta di parere, con nota prot. 1210 del 12 ottobre 2011, trasmessa dall’ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui veniva testualmente indicato:

“Questo Servizio, in qualità di Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per attività rientranti nell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ha in corso di istruttoria alcuni procedimenti inerenti la costruzione ed esercizio di impianti in situ di concentrazione di percolato mediante osmosi inversa, con previsione di successivo confinamento del concentrato, prodotto dal trattamento, all’interno della stessa discarica. In particolare, l’esigenza della presente richiesta di parere deriva dalla complessità emersa nella lettura del quadro normativo applicabile rappresentato dal D.Lgs. 36/03, dal DM 27/09/2010 e dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi. Infatti, il Decreto Legislativo 36/03 indica al punto 2.3 dell’Allegato I che “La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica”. Allo stesso tempo, qualificando il trattamento del percolato come un’operazione di smaltimento di rifiuti (trattamento chimico-fisico D9), attesa la natura giuridica dello stesso percolato quale rifiuto in ragione dell’intervenuta esigenza di disfaccimento, ne deriverebbe l’assoggettamento ai criteri di ammissibilità previsti dal DM 27/09/2010 per il conferimento in discarica del cosiddetto “concentrato” prodotto. Pertanto, con una lettura combinata dei disposti legislativi di settore, pur rappresentando una “tecnica di coltivazione e gestionale atta a minimizzare l’infiltrazione dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti”, il trattamento in situ del percolato dovrebbe essere progettato in modo da garantire la produzione di un rifiuto “concentrato” che soddisfi i criteri di ammissibilità specifici della discarica ai fini del confinamento nella stessa. Alla luce di quanto sopra indicato, si chiede di conoscere l’orientamento di codesto Ministero in merito all’applicabilità del DM 27/09/2010 al caso in esame o se, diversamente, possa essere autorizzato il trattamento del percolato di discarica, come operazione di smaltimento D9, nella previsione di esclusivo rispetto del punto 2.3 dell’Allegato I al D.Lgs. 36/03 e smi senza l’assoggettamento ai criteri di ammissibilità in discarica per il confinamento del rifiuto “concentrato”.

Visti i risultati istruttori della conferenza di servizi, tenutasi in data 26 ottobre 2011, durante la quale:

- veniva esaminata la qualifica dell’operazione di trattamento del percolato nonché del “concentrato” conseguente a tale operazione, anche a seguito della codifica assegnata dal gestore al trattamento quale operazione R3/D9 di cui agli Allegati B e C della parte quarta al D.Lgs. 152/06 e smi (confronta

pagina 42 della relazione tecnica allegata all'istanza di aggiornamento AIA);

- veniva illustrato il contenuto della richiesta di parere, trasmessa con nota prot. 1210 del 12 ottobre 2011, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la corretta applicazione della normativa di settore con riferimento alla concentrazione del percolato di discarica;

- la Regione Puglia anticipava, in caso di mancato ricevimento del richiesto parere da parte del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'orientamento volto a considerare, come legislazione applicabile, il combinato disposto (D.Lgs. 36/03 e DM 27/09/2010) per la definizione delle prescrizioni relative alle caratteristiche del cosiddetto "concentrato" da reimmettere in discarica;

- il Gestore, in merito alla classifica dell'impianto di trattamento oggetto d'esame, precisava che:

- "la predetta classificazione è stata operata al fine di fornire un orientamento sul tipo di trattamento che è di tipo esemplificativo;

- difatto l'impianto, così come progettato, effettuerà il trattamento del percolato nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.lgs. 36/03 al fine di contribuire all'abbassamento del battente idraulico presente nel bacino di smaltimento. Il concentrato rimarrà confinato all'interno della discarica come consentito dalla norma innanzi richiamata realizzando un trattamento del percolato a ciclo chiuso all'interno dell'impianto di discarica;

- L'impianto è di fatto una BAT che comporta un miglioramento dello stesso dal punto di vista ambientale;

- La società dichiara che non intende disfarsi del percolato ma soltanto gestirlo per ridurre l'impatto ambientale e reimmetterlo nello stesso impianto. Per tale ragione pone in discussione l'applicabilità del DM 27/09/2010. Peraltro, si fa presente che analoghi impianti di trattamento di percolato sono stati già autorizzati in altre regioni e province sul territorio nazionale senza la necessità di caratterizzare il concentrato ai sensi del richiamato decreto ministeriale. L'applicazione differente della normativa alla società istante avrebbe riflessi sia a livello ambientale sia sul piano economico comportando notevole danno concorrenziale."

- veniva letto il parere del Comune di Grottaglie, acquisito al prot. 1397 del 31/10/2011, con cui in relazione alla pratica in esame veniva rilevato che:

1. Con riferimento alle operazioni di gestione rifiuti da autorizzare, il proponente indica nella Relazione Tecnica le operazioni di recupero [R3] e di smaltimento [D9] da effettuarsi sul percolato; nella successiva integrazione documentale prodotta a seguito della conferenza di servizi del 04/07/2011 si afferma che il percolato concentrato non possa essere considerato un rifiuto sebbene lo stesso derivi dal trattamento [D9] di un rifiuto. Tale aspetto non appare giustificato.

In tal senso si chiede di caratterizzare il percolato trattato (concentrato) con particolare riferimento al codice CER e alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica in relazione al D.M. 27/09/2010.

2. Con riferimento al percolato trattato (permeato), rispondente alle caratteristiche della Tabella IV, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e sue ss.mm. ed ii., dettagliare i quantitativi da utilizzare rispettivamente per:

- irrigazione delle essenze arboree e vegetali;

- lavare i piazzali;

- abbattere le polveri;

- reintegrare la riserva idrica antincendio;

- scopi industriali;

- dispersione attraverso idonei sistemi in terreni circostanti la discarica.

Effettuare inoltre il bilancio di massa delle acque al fine del loro riutilizzo/smaltimento.

3. Fornire la capacità di abbattimento dell'impianto proposto per ogni analita previsto dalla Tabella IV, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e sue ss.mm. ed ii.

4. Fornire precise caratteristiche del concentrato estratto dai comparti della vasca di sedimentazione del percolato in progetto con particolare riferimento al codice CER e alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica in relazione al D.M. 27/09/2010.

5. Al fine di verificare il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento anche in relazione alla vita della discarica e a quanto affermato nell'Allegato I, § 2.3 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e sue ss.mm. ed ii. ovvero "Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni", si chiede di dimensionare lo stesso anche in relazione ad apposita curva di possibilità pluviometrica ($T_r=10$ anni).

6. Integrare la documentazione prodotta con quanto segue:

- Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto in progetto;
- Procedure da adottare in situazioni di anomalia e di emergenza (manutenzione, ecc.);
- Studio della ricaduta al suolo degli inquinanti.

7. Dettagliare in che modo si garantisce che le acque da riutilizzare per usi industriali (ad esempio antincendio) siano conformi alle disposizioni del D.M. Ambiente n. 185 del 12/06/2003.

8. Elaborare uno specifico documento sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT).

9. Elaborare un apposito documento contenente l'analisi costi/benefici (anche ambientali) dell'intervento proposto.

10. Specificare il tipo di recupero/smaltimento finale a cui sarà sottoposto il percolato presso impianti terzi ed indicare gli impianti individuati sul territorio nazionale e/o internazionale.

• l'ARPA Puglia, in caso di procedibilità dell'istanza a seguito degli approfondimenti richiesti al Ministero dell'Ambiente, chiedeva al Gestore:

- che ogni qualvolta si dovessero riscontrare problemi di forte impatto olfattivo durante la fase di reimmissione del concentrato in discarica, sia data immediata comunicazione dell'evento ad ARPA Puglia, alla Regione Puglia nonché alla Provincia di Taranto e ai Comuni di Grottaglie e S. Marzano di S. Giuseppe;

- di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo il controllo relativo al battente idraulico del percolato, un parametro di stabilità dell'ammasso e il calcolo del bilancio idrico;

- di istituire e compilare un registro dedicato ai livelli di stoccaggio del percolato nella vasca nonché dei volumi/portate di percolato da avviare al trattamento.

• i rappresentanti della Provincia di Taranto condividevano la linea della Regione in merito al quesito formulato al Ministero dell'Ambiente e si riservavano di effettuare ulteriori approfondimenti a seguito delle dichiarazioni della società rese in conferenza di servizi e di esprimere parere nell'ambito dell'eventuale successiva conferenza di servizi;

Vista la nota prot. 3814 del 24/10/2011, acquisita al prot. 1405 del 02/11/2011, con cui la AUSL Taranto dichiarava di non essere ancora in grado di esprimere il richiesto parere chiarendo che nulla era pervenuto circa la progettazione relativa all'impianto di trattamento del percolato.

Vista la nota, prot. DVA-2011-0026826 del 25/10/2011 ed acquisita al prot. 1392 del 31/10/2011, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare precisava la competenza settoriale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero trasmettendo, quindi, per competenza la richiesta di

parere della Regione Puglia;

Vista la nota, prot. 3842 del 14 febbraio 2012 acquisita al prot. 553 del 17/02/2012, con cui la Città di Grottaglie chiedeva alla Regione Puglia l'archiviazione del procedimento amministrativo di aggiornamento dell'AIA o la convocazione della conferenza decisoria con il rigetto della istanza alla luce della legislazione applicabile all'impianto di cui trattasi così come definito dal combinato disposto dal decreto legislativo 36/2003 e DM 27/09/2010 evidenziando, anche, che la Ditta non aveva ancora prodotto le integrazioni documentali richieste (cfr. nota prot. 25112 del 27/10/2011)

Vista la nota, prot. 1315 del 19 aprile 2012, con cui la Regione Puglia rinnovava la richiesta di parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al trattamento del percolato;

Atteso che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha fornito il parere richiesto in ordine al complesso normativo applicabile al trattamento del percolato in caso di "concentrazione" dello stesso con successiva reimmissione del concentrato in discarica;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi che all'articolo 183 comma 1 definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"

Visto il DM 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" che all'articolo 1 comma 2 stabilisce che "I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto."

Viste le caratteristiche chimico fisiche teoriche del rifiuto "concentrato" indicate nella tabella 1 della relazione integrativa, a firma del progettista dott. Ing. Adriano OSTUNI, acquisita al prot. 409 del 18/07/2011 che risultano non conformi con i previsti requisiti di ammissibilità in discarica indicati nel DM 27/09/2010.

Visto il D.lgs. 36/03 che all'Allegato I punto 2.3 stabilisce che "Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica."

Ritenuto, che sebbene il Decreto Legislativo 36/03 in materia di discariche preveda espressamente la possibilità di autorizzazione del trattamento di concentrazione del percolato, non risulta esclusa la conseguente applicazione del DM 27/09/2010 per la definizione dei parametri che rendano ammissibile il conferimento in discarica del cosiddetto rifiuto "concentrato".

Visto che il proposto trattamento di concentrazione del percolato di discarica deve intendersi quale operazione di trattamento di rifiuto (trattamento fisico-chimico di cui all'operazione D9 dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi) in considerazione dell'evidente obbligo di disfacimento del percolato da parte del detentore.

Visto, inoltre, l'orientamento già assunto recentemente dalla Amministrazione Regionale - Servizio Ecologia che, con riferimento ad una richiesta di valutazione di impatto ambientale per analoga attività di trattamento del percolato mediante processo di concentrazione e reimmissione del "concentrato" in discarica, ha espresso con Determina Dirigenziale n. 42 del 01/02/2012 parere sfavorevole di

compatibilità ambientale per numerose motivazioni fra cui quella così testualmente riportata:

“In realtà, dalla lettura più approfondita del d.lgs. 36/03, appare evidente come il percolato venga inteso e definito come rifiuto; difatti, negli allegati tecnici, il decreto stabilisce in modo espresso che “il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica”. Quindi la questione posta non è ristretta al dubbio se il percolato possa o non possa rimanere confinato in discarica ma il problema fondamentale è dato dalle condizioni qualitative e giuridiche del concentrato per essere ammesso in discarica.”

precisato che per effetto dell’intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “ECOLEVANTE S.p.A” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell’istruttoria svolta, l’Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012, propone l’adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di non autorizzare l’aggiornamento dell’AIA, già rilasciata con D.D. 426/2008 del Servizio Ecologia in favore del Gestore “ECOLEVANTE S.p.A” per la discarica ubicata Grottaglie in località Torre Caprarica con codice attività IPPC 5.4 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, relativamente alla modifica proposta per la costruzione ed esercizio di impianto di concentrazione del percolato.

di stabilire che:

- Il Gestore dovrà, nell’esercizio della discarica, rispettare tutte le prescrizioni vigenti previste dalla legislazione applicabile nonché dall’Autorizzazione Integrata Ambientale;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "ECOLEVANTE S.p.A" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Grottaglie;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "ECOLEVANTE S.p.A" con sede legale in via XXV Aprile, 18 - ROVATO (BS) e sede operativa in Grottaglie (TA) in località la Torre Caprarica;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Grottaglie, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Ecologia e Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo Garofoli Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
